

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1836

OGGETTO: D. P. R. : 332/99 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN, modalità di erogazione e tariffe: elenco 2 e 3.




LA GIUNTA REGIONALE

PER LE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

- VISTO Il D.Lgs. 27/08/99 n.332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN. Modalità di erogazione e tariffe";
- CONSIDERATO Che per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli Elenchi n.2 e n.3 ^{del citato DMS} le Aziende U.S.L. stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di cui all'art.3, comma 2;
- CONSIDERATO Che i prezzi corrisposti alle Aziende U.S.L. per i dispositivi protesici inclusi negli Elenchi n.2 e n.3 sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto, di cui all'art.8, comma 2;
- RICHIAMATO L'art.8, si evidenzia altresì la necessità di individuare direttive per lo svolgimento di procedure di acquisizione rispettando gli standard di qualità, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti;
- TENUTO CONTO Che le Regioni hanno il compito di fornire linee di indirizzo relative allo svolgimento di dette procedure da parte delle aziende U.S.L.;
- DATO ATTO Che, ispirandosi ai principi della trasparenza e della partecipazione degli interlocutori interessati alla materia, sono state indette due riunioni con tutte le Aziende U.S.L. regionali, per condividere la fase propedeutica all'assunzione delle scelte operative;
- CONSIDERATO Che, analogamente a quanto previsto per le prestazioni di cui all'elenco n.1, anche la fornitura dei dispositivi di cui agli elenchi n.2 e n.3 deve scaturire da un processo di acquisizione che rispetti indicazioni di "prodotto" e di "servizio" connesso, pur non essendo precisata l'obbligatorietà della presenza di un tecnico sanitario abilitato;
- ATTESO Il contenuto dell'Art.3 comma 1-ter del D.Lgs.502/92 così come integrato dal D.Lgs.229/99, che i contratti di fornitura di prodotti e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia sono appaltati o contrattati direttamente secondo le normative di diritto privato;





RICHIAMATA

- La necessità di assicurare il diritto a livelli essenziali od uniformi di assistenza sul territorio nazionale;
- Il diritto per l'assistito alla scelta di un tipo o modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore di cui al D.M.332/99, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'Art.4;
- Il fatto che l'Azienda Usl autorizza la fornitura del dispositivo "riconducibile" corrispondendo una renumerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo corrispondente a quello erogato;
(Art.1, comma 5 del D.M. 332/99).

CONSIDERATO opportuno, data la specificità della materia trattata, precisare quanto segue:

- Le procedure di acquisto dovranno essere attuate ponendo particolare attenzione alla identificazione dei requisiti essenziali di prodotto e di servizio, obbligatori per l'accesso alle forniture, anche al fine di assicurare livelli essenziali ed uniformi di assistenza in ottemperanza al decreto *Legg.* 229/99;
- **I requisiti essenziali (obbligatori)** di prodotto e di servizio dovranno essere predefiniti dettagliatamente e specificatamente per ciascuno dei codici che identificano la prestazione, allo scopo di impedire l'accesso alla fornitura di prestazioni non idonee o non conformi, favorire la par condicio tra le aziende offerenti e consentire la verifica della congruità della fornitura/prestazione;
- Tra i requisiti obbligatori relativi al prodotto dovranno essere sottolineati il rispetto alle normative vigenti (Marchio CE, presenza di manuale d'uso del prodotto,.....) nonché, in assenza di diverse, più congrue definizioni dei requisiti essenziali di prodotto, il rispetto delle indicazioni descrittive del dispositivo contenute nel nomenclatore (allegato 1 del D.M.332/99);
- I requisiti obbligatori per il servizio dovranno essere specificatamente indicati per ciascun tipo (codice) di prestazione, e dovranno garantire la piena e completa fruibilità dell'ausilio da parte dell'assistito; tali requisiti potranno comprendere, quando indispensabili per il pieno e corretto utilizzo dello specifico ausilio, anche il sopralluogo a domicilio prima della fornitura, l'addestramento all'uso dei familiari o del personale assistente, l'installazione anche presso il domicilio dell'assistito, la verifica post vendita, la fornitura di un presidio sostitutivo in caso di guasto o mal funzionamento di quello in uso all'interno del periodo in cui il prodotto è coperto da garanzia, etc.;
- Le procedure pubbliche di acquisto potranno avere come oggetto forniture rispondenti ai soli requisiti essenziali di prodotto e di servizio così come sopra definiti, oppure potranno prevedere la possibilità che i concorrenti introducano elementi migliorativi

(qualificanti e/o supplementari rispetto agli elementi obbligatori), nel qual caso si dovrà scegliere come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

VISTO l'Art.17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n.127;

\all'unanimità:

DELIBERA

1) Le procedure di acquisto dovranno essere attuate ponendo attenzione alla identificazione dei requisiti essenziali di prodotto e di servizio, obbligatori per l'accesso alle forniture, anche al fine di assicurare livelli essenziali ed uniformi di assistenza in ottemperanza al decreto *lgn*: 229/99 e dovranno essere articolate possibilmente per raggruppamento omogeneo di ausili;

- **I requisiti essenziali (obbligatori)** di prodotto e di servizio dovranno essere predefiniti dettagliatamente e specificatamente per ciascuno dei codici che identificano la prestazione, allo scopo di impedire l'accesso alla fornitura di prestazioni non idonee o non conformi, favorire la par condicio tra le aziende offerenti e consentire la verifica della congruità della fornitura/prestazione;
- Tra i requisiti obbligatori relativi al prodotto dovranno essere sottolineati il rispetto alle normative vigenti (Marchio CE, presenza di manuale d'uso del prodotto,) nonché, in assenza di diverse, più adeguate definizioni dei requisiti essenziali di prodotto, il rispetto delle indicazioni descrittive del dispositivo contenute nel nomenclatore (allegato 1 del D.M. 332/99);
- I requisiti obbligatori per il servizio dovranno essere specificamente indicati per ciascun tipo (codice) di prestazione, e dovranno garantire la piena e completa fruibilità dell'ausilio da parte dell'assistito; tali requisiti potranno comprendere, quando indispensabili per il pieno e corretto utilizzo dello specifico ausilio, anche il sopralluogo a domicilio prima della fornitura, l'addestramento all'uso anche dei familiari e del personale assistente, l'installazione anche presso il domicilio dell'assistito, la verifica post vendita, la fornitura di un presidio sostitutivo in caso di guasto o mal funzionamento di quello in uso all'interno del periodo in cui il prodotto è coperto da garanzia, etc.;
- La qualifica del fornitore dovrà prevedere la presenza di elementi certi, obbligatori, volti ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal D.M.332/99, Art.8, comma 2 in merito alla capillarità della distribuzione ed alla disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.
- Le procedure pubbliche di acquisto potranno avere come oggetto forniture rispondenti ai soli requisiti essenziali di prodotto e di servizio così come sopra definiti, oppure potranno prevedere la possibilità che i concorrenti introducano elementi migliorativi (qualificanti e/o supplementari rispetto agli elementi obbligatori), nel quale caso si dovrà scegliere come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Scegliendo come criterio quello della "offerta economicamente più vantaggiosa " (composta da elementi quali: prezzo e qualità (del prodotto, del servizio, dell'azienda produttrice e/o di distribuzione), particolare attenzione deve essere posta alla separazione tra **requisiti essenziali** (obbligatori per l'accesso) ed **elementi migliorativi** (di prodotto, di servizio, di azienda, qualificanti e/o supplementari), ai quali soli debbono essere attribuiti i punteggi di qualità (in quanto i requisiti essenziali sono obbligatori, e pertanto non sono soggetti a valutazioni qualitative, ma esclusivamente di esistenza).

Il rapporto (% di punteggio) tra i parametri relativi alla migliore qualità offerta (prodotto, servizio, fornitore) ed al prezzo deve essere definito a priori ed indicato negli atti di gara ed, in ogni caso, quello riferito alla qualità dovrà essere prevalente rispetto a quello riferito al prezzo.

Tra le **varianti migliorative**, particolare significato assumono:

per la qualità del prodotto:

- le certificazioni di prodotto non obbligatorie ed i marchi di qualità;
- le funzioni supplementari e le caratteristiche tecniche che integrano e superano i requisiti essenziali obbligatori;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

per la qualità del servizio:

- la qualificazione del personale addetto;
- la consegna al domicilio dell'utente;
- la manutenzione programmata;
- il monitoraggio del servizio prestato con l'invio di reports periodici all'Ufficio competente dell'Asl;

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

per la qualità del fornitore:

l'organizzazione e la struttura commerciale dell'azienda;
l'esistenza di certificazioni di qualità aziendale:

- 2) Per forniture di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia è possibile il ricorso alla contrattazione diretta con le singole aziende, con le quali, in via principale o subordinata rispetto ad una pubblica gara (ad esempio, forniture aggiuntive rispetto alle forniture aggiudicate), si contrattano i prezzi dei prodotti (Art.3 del D.lg.229/99 che consente l'acquisto diretto di beni e servizi per importi non superiori a quanto stabilito dalle norme della Comunità Europea). Ciò al fine di garantire "la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti" (Art.8 comma2).
- 3) SI DA MANDATO al Dipartimento 5 di predisporre e trasmettere alle Asl specifiche schede relative ai requisiti essenziali ed eventualmente migliorativi degli ausili al fine di fornire un possibile strumento per definire le richieste in ordine ai requisiti dispositivi di ciascuna fornitura.
- 4) Le AUSL provvedono a comunicare all'Assessorato Politiche per la Famiglia ed ai Servizi Sociali Dipartimento 5, i provvedimenti in materia adottati allo scopo di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale e al monitoraggio delle spese relative all'assistenza protesica.
- 5) ^{del citato dms 332/99} ~~di~~ ^{per} i dispositivi medici di cui all'elenco 3. di mantenere le procedure già in atto presso la AUSL poiché non sono intervenute modifiche rispetto alla precedente regolamentazione. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della Legge 127/97, Art. 17 comma 32 e sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione.

21 AGO. 2000